

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 27 **del mese di** Dicembre  
**dell' anno** 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE  
AZIENDALI DI CUI AL DPR 371/98

**Cod.documento** GPG/2010/2227

**Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2227**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l' "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/1993 siglato l'8 agosto 1996, modificato e integrato il 3 aprile 1997" reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;

Visti, in particolare, i seguenti articoli dell'Accordo collettivo sopra richiamato:

- l'art 4 che contiene la disciplina di riferimento della materia oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 10 ai sensi del quale presso ogni azienda, o consorzio tra aziende costituite nell'ambito della stessa provincia, è istituita una Commissione Farmaceutica, competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza dell'Accordo collettivo citato ed avente il compito, in particolare, di esaminare le ricette ritenute irregolari dalle Aziende USL competenti;
- l'art. 11 che prevede l'istituzione della Commissione Farmaceutica Regionale avente fra gli altri, il compito di risolvere le difformità interpretative dell'Accordo collettivo stesso;

Visto il "Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali previste dagli artt. 10 e 11 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie sottoscritto l'8 agosto 1996, modificato ed integrato il 3 aprile 1997, reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371" ed allegato al DPR stesso;

Vista inoltre la normativa nazionale ed i provvedimenti amministrativi nazionali e regionali, vigenti in materia, richiamati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 18/2/2010 di nomina della Commissione Farmaceutica Regionale (CFR) fino al 31 dicembre 2011;

Dato atto che:

- la CFR ha compiuto una ricognizione sull'attività delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali (CFA) (numero delle sedute annuali, numero e tipizzazione delle ricette esaminate, numero delle convalide di pagamento e degli annullamenti totali o parziali di tali ricette, adozione di eventuali regolamenti e loro contenuto) che ha evidenziato una notevole disomogeneità di comportamento;
- al fine di superare le disomogeneità di cui al capoverso precedente la CFR ha costituito un gruppo di lavoro per la definizione di linee guida regionali relative all'attività delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e nella riunione del 19 luglio 2010 ha approvato i "Criteri decisionali cui devono attenersi le CFA nell'esame delle ricette" riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutata l'opportunità di recepire i "Criteri decisionali cui devono attenersi le CFA nell'esame delle ricette" riportati nell'Allegato 1 e di vincolare ogni CFA ad adottare un proprio regolamento che recepisca detti criteri;

Ritenuto che tali regolamenti debbano altresì prevedere:

- che le CFA si riuniscano almeno tre volte all'anno a garanzia dell'adempimento dei propri compiti istituzionali e di un tempestivo esame delle ricette contestate;
- che quanto deciso nel corso delle riunioni sia sintetizzato in un verbale per la cui redazione si propone il modello allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
- la competenza delle CFA anche sulle decisioni relative alle difformità rilevate nell'ambito della "Distribuzione per Conto" (DPC);

Ritenuto inoltre che le Aziende Sanitarie debbano:

- trasmettere il presente provvedimento alle CFA chiedendo loro la stesura del proprio regolamento, in conformità a quanto previsto dal presente atto;
- adottare, con proprio atto, entro il 30 giugno 2011, il regolamento approvato dalla CFA;
- prevedere nel contratto in essere con le software house la rilevazione di tutte le difformità contrassegnate in tal senso nell'Allegato 1;
- comunicare alla farmacia interessata gli addebiti diretti trasmettendo alla stessa le ricette irregolari (in originale o copia) o, in alternativa, un apposito tracciato esplicativo predisposto dalla software house. In tali casi la farmacia può chiedere l'esame delle ricette alla CFA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Visto il parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di recepire i "Criteri decisionali cui devono attenersi le Commissioni Farmaceutiche Aziendali (CFA) nell'esame delle ricette" riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di vincolare ogni CFA ad adottare un proprio regolamento che recepisca i criteri di cui all'Allegato 1;
- 3) di stabilire che i regolamenti aziendali prevedano:
  - che le CFA si riuniscano almeno tre volte all'anno, a garanzia dell'adempimento dei propri compiti istituzionali e di un tempestivo esame delle ricette contestate;
  - che quanto deciso nel corso delle riunioni sia sintetizzato in un verbale per la cui redazione si propone il modello allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
  - la competenza delle CFA anche sulle difformità rilevate nell'ambito della "Distribuzione per Conto" (DPC);
- 4) di stabilire che le Aziende USL debbano:
  - trasmettere il presente provvedimento alle CFA chiedendo loro la stesura del proprio regolamento, in conformità a quanto previsto dal presente atto;
  - adottare, con proprio atto, entro il 30 giugno 2011, il regolamento approvato dalla CFA;
  - prevedere nel contratto in essere con le software house la rilevazione di tutte le difformità contrassegnate in tal senso nell'Allegato 1;
  - comunicare alla farmacia interessata gli addebiti diretti trasmettendo alla stessa le ricette irregolari (in originale o copia) o, in alternativa, un apposito tracciato esplicativo predisposto dalla software house. In tali casi, la farmacia può chiedere l'esame delle ricette alla CFA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## ALLEGATO 1

## CRITERI DECISIONALI CUI DEVONO ATTENERSI LE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI NELL'ESAME DELLE RICETTE

N.	CASO IN ESAME	SH <sup>#</sup>	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
1	Ricetta mancante dell'indicazione del codice fiscale, o del codice STP, dell'assistito	•	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 3 art. 50 DL 30.09.03 n. 269 convertito con la L 326/03 Circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) c. 4 e 5 art. 89 DLgs 219/06	Addebito diretto
2	Ricetta con codice fiscale, o codice STP, dell'assistito errato	•	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 3 art. 50 DL 30.09.03 n. 269 convertito con la L 326/03 Circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) c. 4 e 5 art. 89 DLgs 219/06	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni recate dalla circ. Min. 12.11.98 n. 100/359.13/10632, dalla circ. RER n. 23 del 24.12.2004 (prot.44842) e dai c. 4 e 5 art. 89 D.Lgs. 219/06

# Campo impiegato per segnalare le difformità che la Software House deve necessariamente evidenziare

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
3	Ricetta mancante della data di spedizione e/o del timbro della farmacia	•	c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98	Riconsegna alla farmacia per la regolarizzazione (addebito diretto se entro 30 giorni non viene regolarizzata)
4	Ricetta mancante del timbro del medico		c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni recate dalla Circ. Min. 12.11.98 n. 100/359.13/10632 e dal c. 5 art. 89 D.Lgs. 219/06
5	Ricetta mancante della firma del medico		c. 6 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 5 art. 89 DLgs 219/06	Addebito diretto
6	Ricetta mancante dell'indicazione del nome e cognome dell'assistito	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA
7	Ricetta mancante della data di prescrizione	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 Circ. Min. San.12.11.98 n. 100/359.13/10632 c. 5 art. 89 DLgs 219/06	Addebito diretto
8	Ricetta con data di spedizione antecedente alla data di prescrizione	•		Sottoposta alla CFA che dispone una segnalazione alla farmacia quando incorra frequentemente in questa difformità
9	Ricetta con data di spedizione corretta e non controfirmata			Sottoposta alla CFA per presa d'atto e annullamento

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
10	Ricetta scaduta di validità (30 giorni escluso quello di emissione)	•	c. 5 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta è ammessa al pagamento solo se compilata nel mese di gennaio, con errata data di prescrizione apposta manualmente tale da far supporre un errore materiale nell'indicazione dell'anno
11	Ricetta consegnata al SSN con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione	•	c. 4 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto
12	Ricetta contenente una diversa specialità medicinale, o diversa per dosaggio o forma farmaceutica, da quella prescritta e mancante delle annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista		c. 8 art. 4 ACN DPR 371/98 art. 6 ACN DPR 371/98 art. 7 DL 18.09.01 n. 347 convertito con la L 405/01	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta viene addebitata per carenza dell'atto professionale del farmacista  L'annotazione è superflua quando la sostituzione avviene nell'ambito della "lista di trasparenza". In tal caso però il farmacista può consegnare il farmaco più costoso (brand o generico) ove sia stato prescritto quello meno costoso, in assenza dell'indicazione di non sostituibilità apposta dal medico, solo su richiesta dell'assistito, annotata dal farmacista e sottoscritta dall'assistito stesso
13	Ricetta mancante dell'indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica spedita senza le annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista		art. 6 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta viene addebitata per carenza dell'atto professionale del farmacista che deve accertare e annotare la volontà del medico. La consegna del dosaggio più basso del medicinale non sana la suddetta carenza dell'atto professionale del farmacista

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
14	Ricetta mancante dell'indicazione del confezionamento (in termini di numero di unità posologiche), quando coesistano in commercio diversi confezionamenti di pari dosaggio e forma farmaceutica, spedita senza annotazione firmata dal farmacista		estensione analogica della previsione contenuta nell'art. 6 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta viene addebitata qualora si riscontri, nel caso concreto, la carenza dell'atto professionale del farmacista di accertamento e annotazione della volontà del medico.
15	Ricetta con correzioni non controfirmate dal medico		c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA
16	Ricetta rilasciata da medico di assistenza primaria di un medicinale soggetto a RL e non soggetto a PT	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 art. 91 e 93 DLgs 219/06 Circ. RER n. 8 del 10.11.2008 (prot. 265518) Nota RER del 29.4.09 (prot. 98451) Nota RER del 7.5.09 (prot. 105147)	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: il caso è esaminato alla luce delle disposizioni vigenti che non consentono ai medici di assistenza primaria la prescrizione di un medicinale soggetto a RL e non soggetto a PT
17	Ricetta fuori Regione Emilia-Romagna	•	c. 1 art. 2 e c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto
18	Ricetta priva dell'indicazione della nota limitativa AIFA	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 2 art. 70 L 448/98 (come modificato dal c. 167 art. 1 L 311/04)	Addebito diretto Criteri per l'AUSL: l'obbligo di indicazione della nota AIFA si ritiene soddisfatto qualora il medico riporti la nota stessa in area della ricetta diversa da quella riservata allo scopo
19	Ricetta con indicazione della nota limitativa AIFA incongruente		c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 Det. AIFA 4.1.2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci" e successive modificazioni e integrazioni	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta è ammessa al pagamento solo se è compilata a mano e corredata da annotazione, firmata dal farmacista, che attesta, a seguito di verifica con il medico proscrittore, la concedibilità del medicinale

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
20	Ricetta priva di fustella (o di codice a barre per le prescrizioni di farmaci di fascia C in favore dei soggetti aventi diritto)	•	c. 2 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto
21	Ricetta con prescrizione di farmaco OTC/SOP (in favore dei soggetti aventi diritto) o di ossigeno terapeutico (quando non siano applicati i codici a barre delle bombole erogate) priva di tariffazione	•	Nota RER del 6.11.08 (prot. 263666) Nota RER del 29.7.10 (prot. 193760)	Addebito diretto
22	Ricetta rilasciata a cittadini italiani o stranieri, per i quali gli oneri assistenziali sono a carico di istituzioni estere, con dati incompleti	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin. 17.3.2008	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta è ammessa al pagamento solo se contiene tutti i dati necessari per richiedere il rimborso all'istituzione estera, inclusi la data di scadenza dell'assicurazione e la data di nascita dell'assistito
23	Ricetta con pluriprescrizione e attestazione di esenzione per patologia mancante o non valida, ai fini della pluriprescrizione	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin. 17.3.2008 art. 9 DL 18.09.01 n. 347 convertito con la L 405/01	Esenzione mancante: Addebito diretto, relativamente ai pezzi in più, con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista Esenzione non valida ai fini della pluriprescrizione: Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta può essere ammessa al pagamento solo nel caso in cui sia rilevata la sola incoerenza tra l'esenzione per patologia e il farmaco prescritto L'eventuale addebito, relativamente ai pezzi in più, avviene con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
24	Ricetta con prescrizione di farmaci di fascia C e attestazione di esenzione mancante o non valida ai fini della concedibilità di tali farmaci	•	c. 7 art. 4 ACN DPR 371/98 c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98 Decreto Min. Ec. e Fin. 17.3.2008 L 203/00 Lettera c) c. 106 art. 2 L 244/07	<u>Esenzione mancante:</u> Addebito diretto <u>Esenzione non valida ai fini della concedibilità di farmaci di fascia C:</u> Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta non è ammessa al pagamento se la tipologia di esenzione indicata sulla ricetta non consente la prescrizione di farmaci di fascia C a carico del SSN
25	Ricetta mancante della prescrizione	•	c. 9 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto
26	Ricetta con prescrizione di prodotti non concedibili	•	c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto
27	Ricetta contenente un numero di pezzi superiore al prescritto o al consentito, incluso il caso di pluriprescrizione con più di due AIC	•	c. 10 art. 4 ACN DPR 371/98	Addebito diretto L'eventuale addebito, relativamente ai pezzi in più, avviene con riferimento alla condizione di maggior favore per il farmacista
28	Ricetta contenente due distinte indicazioni, tra loro incongruenti, circa il numero di pezzi prescritti			Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: prevale quanto indicato nelle caselle riservate allo scopo tranne il caso in cui il medico controfirmi l'indicazione riportata nel corpo della ricetta

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
29	Ricetta con diritto addizionale posto a carico del SSN in assenza dei requisiti richiesti		c. 13 art. 4 ACN DPR 371/98	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: il diritto addizionale non è riconosciuto se la ricetta risulta mancante dell'indicazione del carattere di urgenza (non necessaria nel caso di prescrizione da parte di un medico di PS o di continuità assistenziale) e dell'annotazione del farmacista circa l'ora di presentazione della ricetta
30	Ricetta priva delle particolari annotazioni richieste dalla vigente normativa al medico che prescriva specifici farmaci			Sottoposta alla CFA per presa d'atto e annullamento

DISTRIBUZIONE PER CONTO

N.	CASO IN ESAME	SH	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DECISIONE/CRITERI DECISIONALI
1	Ricetta spedita in regime convenzionale e non accompagnata dalla bolla di mancante	•	DGR ER 166/2007 e successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: - se alla data della spedizione il farmaco non era disponibile in confezione ospedaliera, la ricetta è ammessa al pagamento; - se a tale data il farmaco era invece disponibile, si addebita la differenza tra il prezzo al pubblico, al netto degli sconti di legge, e il prezzo della confezione ospedaliera più la remunerazione del servizio
2	Ricetta spedita in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di numero di unità posologiche) tra quelli messi a disposizione dall'AUSL		DGR ER 166/2007 e successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la ricetta è addebitata quando il farmacista abbia avuto la possibilità di dispensare l'esatto numero di unità posologiche prescritte con l'erogazione delle confezioni ospedaliere disponibili
3	Ricetta spedita in assenza di PT, con PT scaduto o non convalidato (quando siano consegnati medicinali per una terapia superiore ai 30 giorni)		DGR ER 166/2007 e successive proroghe Regolamento attuativo dell'accordo regionale in materia di DPC	Sottoposta alla CFA Criteri per la CFA: la CFA verifica se il mancato rinnovo del PT è imputabile ai tempi d'attesa, in caso contrario deve essere addebitato il prezzo delle confezioni ospedaliere che prolungano la terapia oltre i 30 giorni e la relativa remunerazione del servizio (non è addebitato il prezzo della confezione che contenga le unità posologiche necessarie al raggiungimento dei 30 giorni di terapia, anche quando il numero di dette unità porti a superare tale limite)
4	Ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha fatto la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC			Sottoposta alla CFA per presa d'atto e annullamento

AZIENDA USL DI \_\_\_\_\_

VERBALE DI NOTIFICA RICETTE SSN ALLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE			DECISIONI DELLA COMMISSIONE			
FARMACIA _____ Codice N° _____			Riunione del _____			
PERIODO ESAMINATO _____ ANNO _____						
RICETTE TOTALI EVIDENZIATE N° _____ DI CUI DELLA DPC N° _____						
IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta con codice fiscale, o codice STP, dell'assistito errato						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta mancante del timbro del medico						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta mancante dell'indicazione del nome e cognome dell'assistito						
ricetta N°	mese	note				

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta con data di spedizione antecedente alla data di prescrizione						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta con data di spedizione corretta e non controfirmata						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta scaduta di validità (30 giorni escluso quello di emissione)						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta contenente una diversa specialità medicinale, o diversa per dosaggio o forma farmaceutica, da quella prescritta e mancante delle annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta mancante dell'indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica spedita senza le annotazioni previste dall'art. 6 DPR 371/98, firmate dal farmacista						
ricetta N°	mese	note				

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta mancante dell'indicazione del confezionamento (in termini di numero di unità posologiche), quando coesistono in commercio diversi confezionamenti di pari dosaggio e forma farmaceutica, spedita senza annotazione firmata dal farmacista						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta con correzioni non controfirmate dal medico						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta rilasciata da medico di assistenza primaria di un medicinale soggetto a RL e non soggetto a PT						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta con indicazione della nota limitativa AIFA incongruente						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta rilasciata a cittadini italiani o stranieri, per i quali gli oneri assistenziali sono a carico di istituzioni estere, con dati incompleti						
ricetta N°	mese	note				

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta con pluriprescrizione e attestazione di esenzione per patologia non valida, ai fini della pluriprescrizione						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta con prescrizione di farmaci di fascia C e attestazione di esenzione non valida ai fini della concedibilità di tali farmaci						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta contenente due distinte indicazioni, tra loro incongruenti, circa il numero di pezzi prescritti						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta con diritto addizionale posto a carico del SSN in assenza dei requisiti richiesti						
ricetta N°	mese	note				

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME CONVENZIONALE			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta priva delle particolari annotazioni richieste dalla vigente normativa al medico che prescriba specifici farmaci						
ricetta N°	mese	note				
ricetta N°	mese	note				
TOTALI			0	0	0	

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN REGIME DI DPC			Convalida al pagamento	Annullamento parziale	Annullamento totale	Motivo convalida
Ricetta spedita in regime convenzionale e non accompagnata dalla bolla di mancante						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta spedita in regime convenzionale per la mancanza del confezionamento prescritto (in termini di numero di unità posologiche) tra quelli messi a disposizione dall'AUSL						
ricetta N°	mese	note				
Ricetta spedita in assenza di PT, con PT scaduto o non convalidato (quando siano consegnati medicinali per una terapia superiore ai 30 giorni)						
ricetta N°	mese	note				

Ricetta con prescrizione di un medicinale incluso nella lista di trasparenza, spedita in regime convenzionale perché il farmacista non ha fatto la sostituzione con il farmaco equivalente (brand o generico) disponibile in DPC						
ricetta N°	mese	note				
TOTALI			0	0	0	

Data

Firma dei componenti la Commissione

Spazio per la Commissione per comunicazione/riciamo alla farmacia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2227

data 01/12/2010

IN FEDE

Mariella Martini

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'